

IL PRINCIPIO DI NAZIONALITÀ DI PASQUALE STANISLAO
MANCINI NELLA SCIENZA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
ARGENTINA TRA I SECOLI XIX E XX

*PASQUALE STANISLAO MANCINI'S PRINCIPLE OF NATIONALITY IN THE
ARGENTINE SCIENCE OF INTERNATIONAL LAW
BETWEEN 19TH AND 20TH CENTURIES*

Arno Dal Ri Jr.

Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Abstract English: The principle of nationality proclaimed by Pasquale Stanislao Mancini in the prolusion of 1851 is one of the many attempts of legal sciences of the nineteenth century to respond to political characters of a specific historical context. This same principle is examined in the pages of the Argentine science of international law in the decades that followed in different ways, amid enthusiastic applause and fierce criticism. The purpose of this article is to carry out the reconstruction of the path followed by Mancini's proposal in the debates of Argentine doctrine, between authors both in favor and against, emphasizing the main motivations that led, later during the twentieth century, to its complete rejection and consequent historicization. The hypothesis presented here is that the process of delegitimization and historicization of the Principle in Argentina took place mainly thanks to the peculiarities of the historical formation of this state reality, very distant from those experienced in the constitution of European States such as Italy, 'cradle' and at the same time inspiration of the Mancinian proposal.

Keywords: Principle of nationality; Pasquale Stanislao Mancini; Science of the International Law; Argentinian legal science.

Abstract Italiano: Il principio di nazionalità proclamato da Pasquale Stanislao Mancini nella prolusione del 1851 si colloca fra i tanti tentativi della scienza giuridica del secolo XIX di rispondere a fenomeni politici propri di quel contesto storico. Tale principio viene esaminato nelle pagine della scienza argentina del diritto internazionale nei decenni posteriori in differenti modi, tra applausi entusiastici e critiche feroci. Lo scopo di questo articolo è svolgere la ricostruzione dell'itinerario percorso dalla proposta di Mancini nei dibattiti della dottrina argentina, tra autori favorevoli e contrari, sottolineando le principali motivazioni che hanno condotto ormai nel secolo XX al suo completo abbandono e conseguente storicizzazione. L'ipotesi qui presentata è quella secondo cui il processo di delegittimazione e storicizzazione del Principio in Argentina sia avvenuto principalmente in ragione delle peculiarità proprie della formazione storica di questa realtà statale, molto distante da quelle vissute nella costituzione di Stati europei come l'Italia, culla ed allo stesso tempo ispirazione della proposta manciniana.

- ❖ Italian Review of Legal History, 8 (2022), n. 14, pagg. 503-530
- ❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>
- ❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/19258. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY.

Parole chiave: Principio di nazionalità; Pasquale Stanislao Mancini; Scienza del diritto internazionale; Scienza giuridica argentina.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La prima “recezione” del principio. – 3. Storicizzando Mancini. – 4. Conclusioni.

1. Introduzione

Paese che dal secolo XIX ha accolto densi flussi migratori dalla penisola italiana e in cui gran parte della popolazione fino ad oggi mantiene vincoli di parentela e di amicizia con gli Italiani, l'Argentina ha sempre coltivato rapporti abbastanza intensi anche con la comunità accademica italiana, con frequenti menzioni e citazioni nelle sue dottrine giuridiche di quelle prodotte in Italia quand'essa era ancora sotto la monarchia sabauda. È all'interno di questo intenso scambio culturale che si inserisce la presente ricerca. L'intento è di comprendere come si è operato il processo di trapianto delle idee di Pasquale Stanislao Mancini nella scienza giuridica argentina in particolare per quel che riguarda il principio di nazionalità e come l'identità politico-culturale del paese sudamericano abbia recepito tali idee all'interno della sua scienza del diritto internazionale.

Dopo una scarsa circolazione in America Latina nel corso della seconda metà del secolo XIX e della prima metà del secolo XX, gli scritti di Mancini sono stati tradotti in lingua castigliana soltanto da pochi decenni¹. Tale fenomeno non ha però ostacolato la conoscenza delle idee del giurista napoletano nel nuovo continente: grazie alle citazioni e commenti presenti nelle pagine dei manuali in lingua francese che si sono occupati del tema delle nazionalità – tra loro i manuali di Robert Piédelièvre², Alphonse Rivier³, Paul Fauchille⁴ ed altri –, i postulati manciniani sono stati ricevuti dai giuristi argentini.

Fra applausi entusiastici e critiche feroci le idee di Mancini sono ben delineate nei più classici manuali di diritto internazionale pubblico del paese sudamericano, tra cui quelli pubblicati da Amancio Alcorta, Daniel Antokoletz e Luis Podestà Costa – opere che ebbero ampia circolazione negli ambienti di formazione dei giuristi argentini e anche degli altri paesi latinoamericani. I manuali scritti da stranieri residenti ed operanti in quel paese fra 1860 e 1980 sono stati anche presi in considerazione nell'ambito di questa ricerca. Sono state tralasciate soltanto le opere tradotte in spagnolo⁵.

Le peculiarità dagli approcci che sono propri della cultura giuridica argentina sul tema delle nazionalità saranno esaminate con riguardo a due periodi storici: il primo compreso tra gli anni Sessanta del secolo XIX e la prima metà

¹ Mancini, 1985.

² Piédelièvre, 1894.

³ Rivier, 1896.

⁴ Fauchille, 1922.

⁵ Tra queste Niemeyer, 1925; Fenwick, 1963; Kelsen, 1965; Rousseau, 1966.

del secolo XX, con discussioni sull'attuazione del Principio nel quadro del diritto internazionale partendo dal presupposto della sua idoneità a regolare la vita degli Stati in Europa; il secondo, dal momento in cui si è iniziato il processo di abbandono e di conseguente storicizzazione della proposta manciniana, che ha condotto alla sua presentazione come derivazione di un momento storico ben delimitato del diritto internazionale, non essendo quindi applicabile oltre i limiti del suo contesto originario. Le sfumature del processo di recezione di idee di Mancini sono state significative e variabili a seconda dei caratteri dei contesti in cui sono state introdotte⁶. Tranne scarse eccezioni, per decenni la dottrina argentina tese a essere "generosa" nei confronti di quelle idee: in particolare, seppure con "avvertenze", dimostrò di considerare per lungo tempo il principio di nazionalità come vigente nel diritto internazionale. Questa tendenza si è esaurita completamente soltanto due decenni dopo l'istituzione delle Nazioni Unite.

2. La prima "recezione" del principio

Lo sviluppo della scienza del diritto internazionale in Argentina si delinea nel corso del secolo XIX soprattutto in ambito universitario⁷ con una pluralità di teorie segnate dal conflitto fra le tendenze giusnaturaliste ormai in declino e quelle positiviste in lenta ascesa⁸. È proprio in tale contesto che compare la prima menzione di Pasquale Stanislao Mancini.

Il manuale di Amancio Alcorta, pubblicato nel 1866, dedica un capitolo alle differenti fasi della formazione della scienza del diritto internazionale,

⁶ Fra i contesti esaminati in lavori precedenti si incontrano quelli propri delle culture giuridiche francese e brasiliana. Vedi, a riguardo, Dal Ri Jr., 2013, p. 135-139; e, Dal Ri Jr., 2021, p. 245-268.

⁷ Varie facoltà giuridiche attuarono nel periodo in differenti località del territorio del paese ossia quelle di Córdoba, fondata nel 1791, di Buenos Aires nel 1821, di Tucumán nel 1875, di La Plata nel 1889, e di Santa Fé, nel 1890.

⁸ Tali dibattiti avevano le loro basi soprattutto nei testi di Georg Friedrich von Martens e Johann Ludwig Klüber, ma anche di Emmerich Vattel, scrittori che con il tempo venivano associati ad altri del nuovo continente, seguaci dei primi, come Henry Wheaton, James Kent e Andrés Bello: Martens, 1789; Klüber, 1819; Vattel, 1758; Wheaton, 1836; Bello, 1844; Abdy, 1866. Emblematica di questo contesto dottrinario tipico del Sudamerica nel secolo XIX è l'opera del giurista venezuelano Andrés Bello, che ritrae nel periodo la quasi univoca prospettiva in cui si presentava il rapporto tra Stato e nazione, fondata su una latente confusione fra le due figure. I manuali pubblicati in questo periodo, quasi tutti posteriori e in qualche modo tributari a quelli di Andrés Bello, sono l'ultimo campo in cui le tensioni fra queste correnti dottrinali si presentano in questa dinamica. Il grande laboratorio giuridico che si è costituito nei decenni del secolo XIX ha segnato in modo indelebile le opere pubblicate nel secolo successivo, in modo che in quest'ultimo ancora possono ritrovarsi parecchi frammenti dei discorsi e delle teorie tipiche del periodo anteriore.

citando quella che viene da lui individuata come la “scuola nazionalista”⁹. È in quest’ambito che il nome del giurista italiano è espressamente citato, così come il suo principio. Per Alcorta quest’ultimo sarebbe il frutto di una scuola costituita esclusivamente da scrittori italiani¹⁰,

[...] que busca el fundamento del derecho internacional en la nacionalidad ó en la formación de las agrupaciones en condiciones que se creen naturales y que difieren o pueden diferir de los estados¹¹.

Per intendere meglio come la “scuola” è analizzata dallo scrittore argentino, basta leggere un passo dopo molte centinaia di pagine, in cui emerge la stima per la scienza del diritto internazionale in Italia, paese in cui “[...] el estudio de la literatura del derecho internacional, aunque en una forma sumaria como lo hacemos nosotros, reclamara un gran número de páginas”¹².

L’ elogia è appassionato

[...] sin temor de ser desmentido que no hay país alguno en que se produzca tanto, tan bueno y con un espíritu siempre liberal y con propositos sanos y generosos, pues allá los profesores publican sus cursos, los publicistas escriben tratados especiales, y en folletos y en revistas casi no hay pensador que no discuta ó exponga todas las graves cuestiones de política internacional que agitan ó comprometen las relaciones de los Estados¹³.

⁹ Amancio Mariano Alcorta Palacio (1842-1902) è stato il primo cattedratico di Diritto internazionale privato dell’Universidad de Buenos Aires, ricoprendo nel suo paese anche le funzioni di giudice, deputato e per varie volte ministro di Stato, occupando i portafogli della Giustizia, dell’Interiore, della Pubblica Istruzione e degli Affari Esteri. Cfr., su di lui l’articolo di Scotti, 2017, p. 331; e, Godio, 2017, p. 190 ss.

¹⁰ “Muchos son los escritores que podemos decir han seguido esta escuela con mas menos exactitud en alguna de sus doctrinas, y que gozan de reconocida fama en la ciencia del derecho internacional, y como excepción solo podriamos presentar los escritores italianos que siguiendo Mancini son partidarios de una escuela nueva que se ha llamado de la nacionalidad”. In: Alcorta, 1886, p. 90. Gli scrittori italiani appartenenti la scuola sono successivamente menzionati da Alcorta, ossia Pisanelli, Pierantoni, Carnazza-Amari, Celli, Ferrero-Gola, Contuzzi, Macri, Lioy, Carutti, Scolari.

¹¹ Alcorta, 1886, 90.

¹² Alcorta, 1886, p. 459.

¹³ Alcorta, 1886, p. 459. L’entusiasmo di Alcorta per la scienza del diritto internazionale in Italia non si limita a queste linee, ma le supera ampiamente: “La literatura del derecho internacional en Italia presenta las dos escuelas que dividen sus pensadores, sin que ninguna de estas pierda de vista las necesidades de la política internacional de su país. Recordar esto, es recordar Mancini que, desde 1851, hizo de la teoría de la nacionalidad la bandera nacional para llegar la unidad de la Italia, y Mamiani (1800-1886) que con los mismos propósitos tomó por punto de partida el Estado formado por la voluntad libre de los individuos que obedecen naturalmente para su agrupación à esos sentimientos generosos que se presentan con los antecedentes de familia, de cultura, de intereses morales y materiales. Hemos recordado todo esto al ocuparnos del fundamento

Proprio Mancini viene preso in esame quando a lui è attribuita l'origine della scuola, ambito in cui avrebbe sviluppato e sostenuto i suoi principi con grande eloquenza partendo dell'idea che solo le nazionalità sono soggetti di diritto internazionale "[...] las agrupaciones no son personas en el derecho internacional sin en tanto responden una nacionalidad¹⁴" e il diritto internazionale deve essere inteso come il diritto dei rapporti tra le nazioni "[...] indispensable partir de su existencia y dirigirse a su completa realización, dirigiendo la coexistencia de todas las nacionalidades"¹⁵.

È in questa prospettiva che il professore di Buenos Aires affermava che in base alla teoria di Mancini secondo la quale il diritto della nazione era superiore a quello dello Stato il diritto della nazione non potrebbe esaurirsi né essere soppresso per volontà o potere dello Stato, anche se quest'ultimo lo volesse o lo potesse¹⁶.

Presentati il giurista italiano e i presupposti della sua dottrina, Alcorta lo critica, però, piuttosto apertamente, cosa poco comune per i giuristi latinoamericani di quegli anni ed anche per gli argentini che lo seguiranno. In altri termini, per lui sarebbe impossibile rifiutare il fatto che il diritto internazionale avendo come punto di partenza la soggettività dei 'grandi gruppi'

[...] el derecho, tiene por base la personalidad de las grandes agrupaciones, como el derecho privado la de los individuos; y que por lo tanto no puede haber disconformidad este respecto¹⁷.

del derecho internacional. Dejando de lado, pues, los estudios distinguidos y sobre escritores determinados de derecho internacional público, de Brusa, Gioanis Gianquinto, Vidari, Esperson, Schiattarella, Avio, Celli, Farnesse, Lioy, Laghi, Oliva, Palma, Morello, recordaremos la obra de Pierantoni, profesor y publicista que goza de merecida reputación, titulada *Trattato di diritto internazionale*, cuyo primer volumen se ha publicado solamente, en 1881, y en el que siguiendo las doctrinas de Mancini se abarcan las nociones generales respecto lo que es el derecho internacional, sus fundamentos, sus fuentes y sus relaciones con las ciencias naturales, y la historia hasta el siglo XV; la de Contuzzi, titulada *Il diritto delle genti del l'umanità*, sólo publicado también el primer volumen, en 1880, con las mismas ideas de Pierantoni, y que comprende con consideraciones notables y llenas de espíritu filosófico, toda la parte general del derecho internacional, en tanto se refiere a este derecho en sí mismo, sus fuentes, sus fundamentos en las diversas escuelas, y sobre todo en la escuela de la nacionalidad; y la del profesor Pertile, con el título de *Elementi di diritto internazionale moderno*, cuyo primer volumen, único publicado (1877 y 1878), abarca todo el derecho internacional público, separándose en su parte fundamental de la doctrina de Mancini.". In: Alcorta, 1886, 459-460. L'elogio agli internazionalisti italiani continua ancora per più di dieci pagine, in cui vengono commentate la vita e l'opera di Ludovico Casanova, Pasquale Fiore, Andrea Ferrera-Gola, G. Carnazza-Amari, Antonio Del Bon, Giuseppe Sandona e Giacomo Macri.

¹⁴ Alcorta, 1886, p. 90.

¹⁵ Alcorta, 1886, p. 90.

¹⁶ Alcorta, 1886, p. 91.

¹⁷ Alcorta, 1886, p. 91.

Perciò, data la difficoltà di individuare esattamente quali siano i requisiti che determinano la nozione di “nazionalità” di Mancini¹⁸, il principio finisce per apparire di applicazione impossibile o inutile o persino dannosa per la libertà “[...] de imposible ó inútil aplicación, ó pone en peligro la libertad que es el fin, aunque las condiciones naturales de raza, lengua, territorio sean un medio”¹⁹.

Dopo l’analisi di Alcorta, la dottrina argentina è tornata alla teoria di Mancini soltanto nei primi anni del secolo XX tramite un articolo di Estanislao Zeballos²⁰ intitolato “*Concepto científico de la Revolución italiana*”²¹. La teoria delle nazionalità viene presentata in opposizione a quelle del giusnaturalismo: tale teoria, infatti, esalterebbe il trionfo della volontà dei popoli o della coscienza nazionale nella formazione delle idee politiche e nella determinazione delle loro forme di governo. Tre anni più tardi, nel primo volume del suo trattato “*La Nationalité au point de vue de la législation comparée et du Droit Privé humain*”²², nell’esaminare i presupposti teorici di quella che chiamava la “rivoluzione italiana”²³, Alcorta scrive che i suoi sostenitori erano stati influenzati dalla dottrina francese²⁴. Solo a questo punto Mancini viene espressamente citato insieme con la sua prolusione del 1851.

Un anno dopo l’uscita dell’articolo di Zeballos, ma ancora prima della pubblicazione in Francia del suo trattato, Eduardo Bidau²⁵ ricostruisce accuratamente il “desenvolvimiento histórico del derecho internacional”. Arricchendola con densi elenchi di date, eventi e nomi, egli considera la questione come un fenomeno di natura politica, ma con forti ricadute sul sistema del diritto

¹⁸ Alcorta, 1886, p. 91.

¹⁹ Alcorta, 1886, p. 91-92.

²⁰ Estanislao Severo Zaballo (1854-1923) è stato professore di Diritto Internazionale Privato nell’Universidad de Buenos Aires, ricoprendo per varie volte la carica di ministro degli Affari Esteri della Repubblica Argentina.

²¹ Zeballos, 1911, p. 144.

²² Zeballos, 1914, p. 155-156.

²³ Zeballos, 1914, p. 162 ss.

²⁴ In questo senso, affermava: “Celle sur laquelle les auteurs français sont d’accord avec le plus d’uniformité conclut que la Nationalité est le lien qui rattache une personne ou une chose à une nation déterminée. Elle se réfère ainsi à la nationalité de l’individu d’une société commerciale, d’un immeuble, d’un navire, d’un chemin de fer, d’un cours d’eau, etc.... L’idée politique disparaît presque complètement chez les juristes, à l’exception de Renan. Les Italiens soutiennent aussi la même idée, mais ils ne la portent pas à la hauteur des faits: Pour eux ‘la Nationalité est une société naturelle d’hommes possédant l’unité de territoire, d’origine, de moeurs, de langue, formée par la communauté de la vie et l’union au point de vue social’”. In: Zeballos, 1914, p. 155-156.

²⁵ Eduardo Luis Bidau (1862-1921) è stato professore cattedratico di Diritto internazionale presso l’Universidad de Buenos Aires, ricoprendo la carica di consulente giuridico della commissione che ha discusso la questione dei confini tra Argentina e Cile in Patagonia alla fine del secolo XIX. Sulla chiamata di Bidau nell’Universidad de Buenos Aires, vide, Godio, 2017, p. 192 ss.

internazionale. In un primo momento non menziona il giurista italiano: è presente nel testo soltanto l'idea ispiratrice e provocatoria degli eventi politici del secolo XIX²⁶. Quando il principio di nazionalità è espressamente chiamato in causa, è soltanto l'elemento etnico a prendere una posizione di centralità:

Este principio de la nacionalidad, ó mejor dicho de la raza, busca su orientación en nuestros tiempos y se llama panslavismo, dirigido por Rusia, pangermanismo, por Alemania, panhelenismo, por Grecia, que quiere incorporarse Creta y otras antiguas provincias que conservan vivo el espíritu griego²⁷.

Nelle ultime righe del capitolo dedicato agli Stati come soggetti del diritto internazionale Bidau effettivamente parte dall'esame della "Teoría de las Nacionalidades". A questo punto appare Mancini²⁸: vengono presentati la teoria e la sua importanza nel fissare "una regola" che avrebbe avuto un ruolo fondamentale nella formazione degli Stati nel corso del secolo XIX²⁹. Ma non viene attribuito al principio manciniano un carattere inedito ed originale. Bidau, anzi, lo considera come una derivazione dei postulati illuministi elaborati da Anne-Louise Germaine de Staël-Holstein – "Madame de Staël" –, presentati nell'opera "De l'Allemagne"³⁰. In seguito vengono sottolineate le differenti interpretazioni che il

²⁶"En casi todos estos acontecimientos se descubre como primordial la idea de la nacionalidad que los inspira y provoca. Por esa causa Bélgica, de religion, raza e idioma distintos, se separó de Holanda; Grecia de Turquía; los ducados alemanes de Dinamarca; Alemania de Austria, etc... Por las mismas razones, Polonia intenta dos veces constituirse en nacionalidad independiente y lo mismo procura Hungría en 1848". In: Bidau, 1912, p. 35.

²⁷ Bidau, 1912, p. 35. Ato continuo, Bidau cita inoltre il panamericanismo, sottolineando la sua perplessità di fronte ad un fenomeno che presenta poca omogeneità: "[...] y hay también, indefinido y contradictorio, un panamericanismo, que para unos es toda la América y para otros comprende solamente la Meridional ó la Central".

²⁸ Senza fare un parallelo diretto con il principio, alcune pagine prima Bidau commentava l'unificazione politica italiana come un evento significativo nell'ambito del suo "desenvolvimiento historico del derecho internacional", tenendola però sempre circoscritta all'ambito della politica. Possibilmente per questo motivo sono citati soltanto Camillo de Cavour, Vittorio Emanuele III e Giuseppe Garibaldi, uomini dell'universo politico considerati protagonisti del grande avvenimento, essendo totalmente ignorati Mancini e tutti i giuristi italiani che in quel periodo hanno generato i presupposti del *Risorgimento* nell'universo strettamente giuridico. Bidau fece un discreto e molto indiretto riferimento a questi giuristi soltanto quando affermò che "Las guerras italianas y su éxito dieron grande impulse al derecho internacional público en Italia y pusieron á la moda en su época los plesbiscitos, como un medio de legitimar el dominio territorial y el cambio de soberanía". In: Bidau, 1912, p. 38.

²⁹ Bidau, 1912, p. 92.

³⁰ Staël-Holstein, 1810. Scriveva Bidau: "Desde luego, esta teoría responde á hechos ciertos. Formulada por madame de Staël, à principios del siglo XIX, su diffusion y apogeo comenzaron con los escritores italianos, siendo su más ilustre preconizador el estadista italiano Pascual Estanislao Mancini". In: Bidau, 1912, p. 92-93.

principio avrebbe ricevuto dalla dottrina italiana: si fa credere all'esistenza di un ampio esercito di sostenitori e a una miriade di letture frammentarie³¹, ricche di differenze e anche fra loro incoerenti³².

Conclusa la breve introduzione al tema, il giurista argentino fornisce la sua opinione sulla dottrina di Mancini ed esclude che essa possa essere considerata come regola valida per la formazione degli Stati³³. La sua principale motivazione si basa sulla realtà dei popoli del nuovo continente, presentandola come il risultato di una "miscela" di etnie senza un'origine comune³⁴ e, pertanto, incompatibile con le pretese della teoria italiana³⁵. In un tale contesto, l'attuazione lineare del principio di nazionalità, privo di caratteri di universalità e, invece, legato a uno specifico contesto storico, finirebbe per mettere a rischio lo stesso ordine internazionale³⁶. Molto più indicativa di quelle di Alcorta e di Zeballos, l'analisi di

³¹ "A esta escuela se ha incorporado la inmensa mayoría de los autores italianos, lo que se explica porque la teoría respondía al entusiasmo íntimo italiano; sin embargo, se encuentran algunas diferencias de detalle entre los mismos escritores de esta escuela. Alguno de ellos ha llegado á afirmar que esta escuela se constituyó con elementos asaz vagos é indefinidos; otros, aceptándola, reconocen que lo que llamamos nacionalidad, y que vamos á analizar, son simplemente los elementos que, por lo general, sirven para formar la conciencia de la nacionalidad, y que es esta la que debe determinar la formación espontánea de los Estados". In: Bidau, 1912, p. 92-93.

³² *Per Bidau, unico punto comune fra questa moltitudine per niente univoca sarebbe la conclusione cui* "cuando un pueblo ó vários pueblos han adquirido la conciencia de la nacionalidad, entonces debe formarse el Estado, siguiendo el voto de la voluntad espontánea de esos hombres". In: Bidau, 1912, p. 92-93.

³³ "El mejor modo de comprender que, teniendo mucho de verdadero, esta teoría no puede aceptarse como regla para la formación de los Estados, es examinar la definición misma, dada por su ilustre fundador. Dice Mancini que la nación es una sociedad natural de hombres llevada por la unidad de territorio, de origen, de costumbres y de lengua, á una comunidad de vida y de conciencia social; es decir, en términos generales, que la nación, para Mancini, es una sociedad natural que se forma por hombres de igual origen, que viven en el mismo territorio, que hablan la misma lengua y que tienen las mismas costumbres, los cuales por esta misma unidad aspiran á la vida común". In: Bidau, 1912, p. 93.

³⁴ "Menos aplicable resultaría a teoría de la comunidad de origen á los pueblos americanos, donde se trata, no ya de la simple mezcla de los cuatro elementos étnicos á que hemos referencia respecto de los ingleses, sino de la fusion de ese tipo inglés con infinidad de ejemplares de tipos humanos". In: Bidau, 1912, p. 94.

³⁵ La stessa cosa viene affermata da Bidau per quel che riguarda l'assenza di elementi comuni nei costumi e nelle tradizioni: "En la República Argentina, país en formación, tenemos que las costumbres del litoral difieren en mucho de las del interior, pareciéndose más un correntino á un paraguayo que no á un riojano, á la manera que hay más semejanza entre un entrerriano y un uruguayo que entre un entrerriano y un cordobés. Las costumbres son puramente regionales, y aun dentro de una región determinada se hallan profundas diferencias". In: Bidau, 1912, p. 95.

³⁶ Bidau, 1912, p. 95. Allo stesso modo, dimostrando di fondarsi sugli argomenti riportati

Bidau aggiunge anche che nessuno degli elementi della teoria è preciso³⁷. L'unica possibilità di attuazione, assente nel caso degli Stati americani, si verifica quando un popolo vive in un unico territorio, parla la stessa lingua, possiede una stessa origine e professa un'identica religione, essendo unito da vincoli di con lunga tradizione e "[...] há vivido los días alegres y los días tristes, tiene comunidade de glorias y de sacrificio"³⁸.

Nel 1938, il giurista lituano Daniel Antokoletz³⁹, professore all'Universidad de Buenos Aires, riporta un esame più articolato dimostrando in una 'discreta' nota a di piè di pagina di aver consultato personalmente la prolusione del 1851 in lingua originale⁴⁰. Per quanto concerne l'origine della teoria della nazionalità, la menzione segue le linee fornite da Bidau ossia attribuisce ai Francesi i meriti degli Italiani⁴¹. Non esistono delle letture analoghe nella dottrina brasiliana⁴² od uruguaiana⁴³ dello stesso periodo, così come è evidente il contrasto con la storiografia italiana⁴⁴.

Per Antokoletz l'affermazione del Principio avrebbe avuto un'influenza favorevole sulla diplomazia europea proprio perché avrebbe mitigato le "arbitrarie" decisioni del Congresso di Vienna⁴⁵. Studioso della realtà politica e del movimento nazionalisti nei paesi di lingua slava, il giurista lituano sembra in un primo momento considerare questa influenza come "benefica" perché

dal politico francese Adolphe Thiers, continua l'autore "[...] pretender rehacer las nacionalidades en virtude de esta doctrina importaria, como decia Thiers, 'un proceso de revisión de todos los Estados': tomar el mapa y reorganizarlo de acuerdo con la teoria expuesta. No es necesario agregar que esto traería complicaciones infinitas. Sintetizando, diremos que no puede admitirse esta teoria como fundamento del Estado, aunque debe, sin embargo, reconocerse que los elementos que constituyen una nación, son sin duda convenientes para la formación de un Estado. Los Estados deben responder à un espíritu nacional y formarse por la voluntad espontánea de sus habitantes". In: Bidau, 1912, p. 96.

³⁷ Bidau, 1912, p. 96-97.

³⁸ Bidau, 1912, p. 97.

³⁹ Daniel Antokoletz (1881-1898) è stato professore di Diritto Internazionale presso l'Universidad de Buenos Aires. Su di lui, cfr. il testo *Daniel Antokoletz, 'Semblanza de profesores, ya fallecidos, que he visto actuar en la Facultad de Derecho de Buenos Aires'*. In: *Páginas vividas*. Buenos Aires, 1945, p. 243-247.

⁴⁰ Antokoletz, 1938, p. 446.

⁴¹ Veniva quindi ribadita l'idea secondo la quale il principio sorgeva da una tendenza più ampia, di chiara ispirazione illuminista. Vide, Antokoletz, 1938, p. 449.

⁴² Dal Ri Jr., 2021, p. 247 ss.

⁴³ Perez de Gomar, 1864; Campisteguy, 1887; Furriol, 1896; Jimenez De Arechaga, 1961.

⁴⁴ Gli storici del diritto italiano indicano le radici del pensiero di Mancini in dottrine italiane presenti soprattutto in testi del *jus publicum europeum*. Cfr., in particolare, Catellani, 1935, p. 14 ss.; e, após, Sereni, 1943, Droetto, 1954; e, mais recentemente, Colao, 2001, p. 255 ss.; e, Storti, 2012, p. 51 ss.; Storti, 2013a, pp. 33 ss.; Storti, 2013b, p. 1244 ss.; Vidari, 2013, p. 117 ss.

⁴⁵ Antokoletz, 1938, p. 449.

avrebbe contribuito subito dopo la prima guerra mondiale al riconoscimento ‘internazionale’ di “[...] una cierta personalidad internacional a los comités polacos, checoslovacos y yugoeslavos, a título de nacionalidad independiente de sus Estados”⁴⁶. Subito dopo, però, emergono avvertimenti contro l’eventuale applicazione della teoria manciniana: gli aspetti storici della costituzione degli Stati latinoamericani non ne permetterebbero l’attuazione in un continente composto da Stati nati dalla libera e spontanea volontà di comunità appartenenti a popoli diversi⁴⁷. Le motivazioni sono, inoltre, più dense di quelle di Bidau e basate su argomenti solidi estratti soprattutto dalle opere di Terenzio Mamiani⁴⁸ e di Johann Caspar Bluntschli⁴⁹. Non basterebbe il fatto che due o più popoli di una stessa razza parlino la stessa lingua o abbiano le stesse consuetudini per formare uno Stato: sarebbe necessario avere, inoltre, la volontà di costituire un corpo politico⁵⁰. La coscienza comune e l’atto volitivo diventano così il nucleo fondamentale del concetto di nazione⁵¹.

Le perplessità sulla teoria di Mancini non impediscono comunque a Antokoletz di inserirla nell’ambito della dottrina di autodeterminazione dei popoli, quest’ultima vista come diritto dei popoli, omogenei o eterogenei, di disporre del loro destino e di scegliere sotto quale sovranità desiderano vivere⁵². Il principio di nazionalità in un primo momento sembra considerato come un antecedente di quello dell’autodeterminazione e, dall’autore lituano, considerato un

⁴⁶ Antokoletz, 1938, p. 449.

⁴⁷ Antokoletz, 1938, p. 449.

⁴⁸ “Ya lo dijo Mamiani, ‘la patria y el Estado no hallan un fundamento jurídico bastante en los hechos naturales de la comunidad de origen, de idioma, de costumbres, etcétera, sino más bien en la voluntad de los hombres, firme, razonada, independiente; para decirlo en otros términos, en un hecho de la razón’”. In: Antokoletz, 1938, p. 449.

⁴⁹ Anche se il testo di quest’ultimo scrittore non viene citato da Antokoletz, i passi sono identici: sono esaminati il ruolo avuto dalla nazione e le caratteristiche quando delinea il concetto di Stato: Bluntschli, 1868, p. 86 ss.

⁵⁰ Antokoletz, 1938, p. 449. Le frasi di Mamiani nell’opera “*Di un nuovo diritto pubblico europeo*”, del 1859, sono testualmente citate in lingue spagnola.

⁵¹ Antokoletz, 1938, p. 449. Perciò il fatto di essere costituiti da una stessa razza e di parlare una stessa lingua non sarebbe motivo per cercare di mettere insieme i popoli di due Stati diversi che non abbiano una coscienza comune e la volontà di condividere la stessa realtà politica. Popoli differenti potrebbero essere “[...] de la misma raza y hablar el mismo idioma, sin poseer por ello los mismos sentimientos, como lo prueba la coexistencia de la Gran Bretaña y de los Estados Unidos de América, de España y de las repúblicas hispano-americanas, de Portugal y del Brasil. Un mismo Estado puede poseer varios idiomas oficiales; es el caso de la Suiza, donde se habla francés, italiano y alemán. En general, la cuestión de las razas pertenece a un pasado que se fué, y no conviene resucitarla. No existen Estados de raza única, pura o superior, y todo intento de conseguirla artificialmente es una afrenta a las leyes divinas y humanas”. In: Antokoletz, 1938, p. 449.

⁵² Antokoletz, 1938, p. 449.

vocabolo nuovo per esprimere un'idea antica⁵³. Con l'inizio della prima guerra mondiale, però, esso avrebbe finito per essere completamente 'diluìto' in quello dell'autodeterminazione definito come

[...] aquel concepto como reacción contra la política europea del siglo XIX, que haciendo abstracción de los derechos de los pueblos, sólo siguió las inspiraciones del equilibrio y las compensaciones territoriales⁵⁴.

La definizione del principio di nazionalità 'oscilla' fra le pagine del volume: in alcuni momenti si avvicina ed in altri si allontana da quello della prolusione del 1851. In aggiunta, lascia perplessi constatare come in un primo momento sembri considerato come un predecessore di quello dell'autodeterminazione, finendo poi per confondersi con quest'ultimo, mentre in altri passi il principio venga presentato come ancora vigente⁵⁵. Questo approccio ambivalente finisce per avvicinare Antokoletz ad Alcorta e a Bidau, che l'avevano considerato valido per alcune realtà tipiche europee.

Due anni dopo, nel 1940, anche Luís Freyre fa riferimento a Mancini. Ignorando i lavori precedenti presenta il giurista italiano come il creatore della teoria delle nazionalità⁵⁶ nella pretesa di modificare i principi fondanti del diritto internazionale

[...] modificar los principios básicos del Derecho Internacional Público, señalando los nuevos rumbos, según los cuales debían ser las naciones y no los Estados los factores de la convivencia internacional⁵⁷.

⁵³ Antokoletz, 1938, p. 449.

⁵⁴ Antokoletz, 1938, p. 450.

⁵⁵ "La Nación y el Estado. – En el lenguaje constitucional interno, 'Nación' y 'Estado' se emplean a veces como sinónimos. El Instituto Americano de Derecho Internacional en el reglamento en que ha fijado los derechos y deberes de los Estados, habla de las Naciones, lo mismo que el Tratado de Versalles al crear la Sociedad de las Naciones. Pero en la terminología internacional estricta, la Nación se diferencia del Estado. Una Nación puede estar repartida en varios Estados, y recíprocamente un Estado puede contener varias Naciones. La Nación, del latín 'nascor' es el conjunto de individuos de la misma raza, del mismo origen étnico, idioma, religión, costumbres y aspiraciones. Así considerada, la Nación puede constituirse en Estado, si reúne los demás elementos esenciales, territorio, gobierno, fin social: tal sucede con la Nación francesa o la italiana. Hay Naciones que no constituyen Estados: la Nación judía, la gitana, la polaca en el siglo XIX. La Nación germánica está dividida entre Alemania y Austria. El ex Imperio Ruso comprendía las Naciones rusa, polaca, judía, finlandesa, caucásica, lituana, letona, georgiana y otras. El Imperio Británico es un conglomerado de Naciones diseminadas en los diversos continentes. La Nación y el Estado son, pues, dos entidades distintas. La Nación no es persona internacional; sólo lo es el Estado". In: Antokoletz, 1938, p. 426.

⁵⁶ Freyre, 1940, p. 70.

⁵⁷ Freyre, 1940, p. 70.

Diversamente da Bidau e da Antokoletz, non sono citate derivazioni dell'illuminismo francese. Anzi, per Freyre si tratterebbe di un esclusivo prodotto della storia italiana

[...] una doctrina desarrollada en circunstancias en que el sentimiento de la nacionalidad italiana, secularmente sepultada bajo el aluvión de muchas dominación extranjeras, cobraba relieve y trataba de concretarse en los hechos organizando a Italia como Estado⁵⁸.

Se da una parte viene riconosciuto l'assoluta novità prima negata da Bidau e da Antokoletz, dall'altra i postulati della prolusione del 1851 vengono accolti senza che ci sia un'analisi storica più accurata: il testo si limita ad esaltare il ruolo svolto dal principio nei dibattiti che precedettero l'unità politica della penisola affermando che proprio da questi dibattiti avrebbe avuto origine la difesa del diritto delle nazioni di organizzarsi come Stati⁵⁹.

Per Freyre l'idea di far coesistere tutte le nazionalità liberamente verrebbe da un progetto con basi kantiane, ossia, dalla proposta di un diritto internazionale organizzato "[...] del mismo modo que la ley interna se asienta en la coexistencia del individuo dentro del grupo social"⁶⁰. Con ciò Freyre fa capire che l'opera di Immanuel Kant sarebbe il presupposto filosofico che avrebbe indotto il giurista italiano a sostenere che la nazione e non lo Stato costituisce il soggetto dell'ordine internazionale⁶¹. Di conseguenza, solo alla nazione spetterebbe il compito di autolimitarsi per rendere possibile le relazioni tra gli Stati⁶². In altri termini, il principio avrebbe consolidato l'idea secondo cui l'ordine internazionale impone il rispetto di limiti reciproci alle nazioni⁶³.

⁵⁸ Freyre, 1940, p. 70.

⁵⁹ Anche quando sembra iniziare un esame più approfondito, Freyre continua troppo descrittivo e succinto, concludendo che il giurista italiano "del punto de vista político se apoya en el principio de las nacionalidades, según el cual las personas que forman parte de una misma nación deben constituir un Estado" e che "del punto de vista jurídico, se apoya en el principio de que todo Estado es, ante todo, un conjunto de personas entre las cuales existe un vínculo contractual. El elemento persona es, para la existencia del Estado, más importante que el elemento territorial". In: Idem, p. 70. Sempre descrittivo e disarmato di critiche, continua l'autore: "Mancini extrae el concepto de nación de una serie de comunidades y elementos diversos: la raza (comunidad étnica), la lengua (comunidad racional), el territorio (comunidad geográfica). A estas comunidades se agregan como factores integrantes, la religión, el derecho, la historia, las contumbres, todo ello conformado por una conciencia social. Pero ese conjunto de unidades y factores es material inerte que necesita el sople de la vida, que es el sentimiento o la conciencia de la nacionalidad, que surge de la unidad espiritual de la nación". In: Freyre, 1940, p. 70.

⁶⁰ Freyre, 1940, p. 71.

⁶¹ Freyre, 1940, p. 71.

⁶² Freyre, 1940, p. 71.

⁶³ Freyre, 1940, p. 71. Concordando con Antokoletz, Freyre costata che al di là del contesto

Fino a quel momento abbastanza timida, l'analisi prosegue, poi, con una critica più incisiva sottolineando la centralità dell'elemento volitivo:

No basta que dos o más pueblos sean de la misma raza, hablen el mismo idioma o tengan las mismas costumbres, para formar el mismo Estado, es preciso que tengan la voluntad de constituirse en un solo cuerpo político⁶⁴.

Secondo l'autore, la vigenza del principio sarebbe legittimata nonostante i rischi che comporta la sua affermazione e nonostante l'antitesi tra la denominazione del principio e quella della disciplina

[...] presenta el contraste inadmisible que resulta de su denominación (Doctrina de la nacionalidad) con el nombre de la ciencia a la que quiere servir de fundamento (Derecho Internacional)⁶⁵.

Questa sarebbe per Freyre una contraddizione preliminare dato che si trattava di un diritto chiamato "internazionale" fondato sulla nazionalità⁶⁶. Un altro inconveniente verrebbe dall'indole eminentemente politica del principio: se lo Stato è la nazione politicamente organizzata e se la condizione giuridica di "nazionale" significa avere dei diritti attivi e passivi riguardo a quello Stato, sarebbe evidente che l'adozione del principio di nazionalità potrebbe generare questioni di ordine pubblico⁶⁷. Infine, la nozione di nazionalità viene presentata come derivata dal concetto di nazione, che secondo l'autore avrebbe in America un'altra connotazione, molto diversa da quella assunta in Europa⁶⁸. Ci sarebbe quindi uno scontro fra il concetto di nazione stabilito dall'ideale manciniano e quello adoperato nella scienza giuridica del nuovo continente, in cui la nazione viene sempre vista come associazione di individui connotati da antecedenti storici comuni, ma da antecedenti religiosi eterogenei e da diversità di lingue e di consuetudini, che avrebbero in comune soltanto l'ideale di vivere insieme in un determinato territorio sotto le stesse leggi⁶⁹. La sensibilità riguardo alla storia degli Stati latinoamericani emerge nelle pagine di Freyre così come avviene in quelle di Antokoletz. E, proprio come il suo predecessore, egli fa vedere in questa stessa storia l'ostacolo per l'attuazione del principio nel quotidiano internazionale del nuovo continente.

europeo la dottrina delle nazionalità avrebbe avuto un ruolo legittimato dall'idea di libertà in favore dei "[...] pueblos que se encuentran incorporados a otros Estados contra su voluntad". Questa stessa idea però poca influenza avrebbe in quel che riguarda il continente americano "[...] formado de Estados nacidos por la libre y espontánea voluntad de los pueblos". In: Freyre, 1940, p. 70.

⁶⁴ Freyre, 1940, p. 71.

⁶⁵ Freyre, 1940, p. 71.

⁶⁶ Freyre, 1940, p. 71.

⁶⁷ Freyre, 1940, p. 71.

⁶⁸ Freyre, 1940, p. 71.

⁶⁹ Freyre, 1940, p. 71.

Isidoro Ruiz Moreno a sua volta presenta una lettura abbastanza meticolosa della teoria del giurista italiano⁷⁰: “según Mancini, la nacionalidad es una asociación natural de personas con unidad de territorio, origen, costumbres y ajustada a la comunidad de vida y de conciencia social”⁷¹.

Senza citare in modo testuale, ma certamente nella tracce di Bidau e di Antokoletz, ribadisce che il concetto sarebbe stato espresso la prima volta da Madame de Stael e solo dopo ripreso dagli Italiani⁷². Anche in Ruiz Moreno, inoltre, il principio di nazionalità è anacronisticamente considerato una variazione di quello dell'autodeterminazione dei popoli⁷³.

Se in un primo momento l'opera presenta un inizio abbastanza simile agli scritti di Antokoletz, la successiva analisi delle questioni è originale ed abbastanza creativa. Ciò si verifica quando Ruiz Moreno afferma che “*las nacionalidades, cuando tienden a conquistar una conciencia política, se convierten en naciones*”⁷⁴ o quando esamina in modo sintetico gli argomenti utilizzati dai fautori di questa dottrina nel tentativo di sottolinearne gli eventual vantaggi. Nella stessa linea, ma con una profondità fino allora insolita, emerge, infine, una riflessione fondata su un lungo elenco di inconvenienti sollevati dai sostenitori della teoria⁷⁵.

In un bilancio fra le motivazioni favorevoli e quelle contrarie, il giurista argentino dichiarava quel che per lui sarebbe stato fuori discussione, ossia la sua inattualità

[...] por lo menos por un tiempo que no se puede determinar, la teoría de las nacionalidades, que podrá ser útil para corregir errores del pasado como lo ha sido para hacer surgir nuevos Estados a raíz de la guerra de 1914, no será tomada como base para la creación de Estados y, menos aún, para arreglar el mapa de conformidad a ella⁷⁶.

Se le precedenti valutazioni degli autori argentini avevano rifiutato il principio in assenza di omogeneità etnica nelle popolazione – è quel che si è visto in Alcorta, Bidau, Antokoletz o Freyre –, quella di Ruiz Moreno sottolinea con molto più

⁷⁰ Isidoro Ruiz Moreno (1905-1986) è stato professore de Direito Internacional presso l'Universidad de Buenos Aires e consulente politico-giuridico del ministero degli Affari Esteri argentino. Cfr. In proposito García Belsunce, 2005, p. 5 ss.; e, ainda, Godio, 2017, p. 193 ss.

⁷¹ Ruiz Moreno, 1943, p. 63.

⁷² “[...] pero quien lo expresó primeramente fué Madame Stael in una teoría, que ha sido seguida por casi todos los autores italianos, que sostuvo en su política Napoleón III, y que Wilson resucitó en sus mensajes en 1915, 1917 y 1918”. In: Ruiz Moreno, 1943, p. 63.

⁷³ Quest'ultimo sarebbe stato applicato “[...] à la nación, que había sentido ya el Tratado de Westfalia en 1648, y la obligación y extensión a la vida internacional del Acta de la Independencia de los Estados Unidos”. In: Ruiz Moreno, 1943, p. 63.

⁷⁴ Ruiz Moreno, 1943, p. 64.

⁷⁵ In particolare da Guido Padelletti in un saggio pubblicato in Francia nel 1871, durante la guerra franco-prussiana: Padelletti, 1871, p. 494 ss.

⁷⁶ Ruiz Moreno, 1943, p. 65.

vigore l'anacronismo dei tentativi di attuazione negli anni Quaranta del secolo XX. Le analisi precedenti anche se ne avevano segnalato i rischi, non avevano messo in questione il principio in un modo così incisivo. Ruiz Moreno, al contrario, approfondisce le contraddizioni di una eventuale attuazione del principio quando si era praticamente nell'imminenza del centenario della prolusione di Torino, accumulando le controindicazioni segnalate nel corso dei decenni dalla scienza argentina del diritto internazionale.

Nel 1951 Ángel Modesto Paredes affronta il problema da una prospettiva diversa da quella di Ruiz Moreno, con le critiche dirette più che altro all'uso che la prassi internazionale aveva fatto del principio in alcune occasioni della storia mondiale. L'autore, però, tace sull'anacronismo del principio ormai nella seconda metà del secolo XX. Si limita a classificarlo come un concetto astratto e generico⁷⁷, oggetto delle affermazioni più contraddittorie e di accese dispute in un contesto segnato da complesse questioni pratiche e politiche⁷⁸. In tale modo, dalla sua proclamazione il principio di nazionalità sarebbe stato distorto, vittima di usi della politica che "[...] se encargo de destruir y volver amenazantes, cuando hizo de la nacionalidad la bandera de reivindicaciones excesivas y de incorporaciones territoriales forzadas y arbitrarias"⁷⁹.

Il riferimento a Mancini avviene in modo indiretto, quando afferma che sarebbe stata "[...] obra de los teóricos italianos el destacar por primera vez el carácter de creación de las nacionalidades, frente a lo artificioso y en ocasiones violento de las fórmulas políticas"⁸⁰.

Nell'approfondire gli elementi antropologici della nazionalità più di quanto avessero fatto gli autori italiani, l'argentino presenta le nazioni come aggregati umani stabiliti da vincoli affettivi che riuniscono nella stessa coscienza e spirito gli uomini che le integrano senza che ci sia una volontà cosciente, una disciplina o un'apparenza materiali definite, a eccezione della comunità di razza⁸¹.

Il passo che segue subito dopo è abbastanza stimolante: in una frase che riporta le motivazioni addotte dai suoi fautori, Modesto Paredes scrive che essi confondono tra causa ed effetto ("[...] afán propio de cualquier investigador científico de buscar causas y efectos"⁸²) al punto da rivelare come anche tra gli Italiani vi sia un vincolo artificiale. A suo giudizio, l'elenco di tali motivazioni –

⁷⁷ Modesto Paredes, 1951, p. 9.

⁷⁸ Modesto Paredes, 1951, p. 9.

⁷⁹ Modesto Paredes, 1951, p. 11.

⁸⁰ Modesto Paredes, 1951, p. 11.

⁸¹ Modesto Paredes, 1951, p. 9, l'autore continua la sua analisi affermando che "[...] esa realidad imponderable se traduce en símbolos y formas de cultura expresivos de igual psicología, por separados que se hallen su contingentes en el espacio y en el tiempo".

⁸² Modesto Paredes, 1951, p. 9.

come le idee di condivisione di origine o razza⁸³, di idioma⁸⁴, di religione⁸⁵, di spazi geografici⁸⁶ e le questioni politiche⁸⁷ –, finisce per costringere i suoi sostenitori a riconoscere che nessuna delle circostanze di cui sopra in sé o isolatamente può generare la realtà a cui si riferiva⁸⁸. Lo fa senza negare però che ognuna di queste motivazioni “[...] contribuirà, en grado diverso, a aproximar a los pueblos y fundirlos en esa poderosa armonía, tan superior a cualquier tragedia y sacrificio, a cualquier persecución y aislamiento”⁸⁹. Il seguito del testo attenua l’affermazione precedente: la nazionalità viene contemplata come qualcosa che deriva della coesistenza di tutti questi elementi, consacrata nel percorso storico di una cultura, di una determinata razza, e formata da conquiste e glorie comuni⁹⁰.

Una seconda critica svolta dal giurista argentino, tanto peculiare quanto originale, concerne i possibili eccessi di una politica nazionalista fondata in modo esasperato sul principio. Modesto Paredes è il primo latino-americano a suscitare questo problema, con un nitido sguardo agli avvenimenti che hanno condotto ai due conflitti mondiali, l’ultimo da poco concluso quando il suo manuale veniva pubblicato. L’exasperazione del principio sarebbe avvenuta proprio con il pangermanismo dovuto a “[...] su valor de proclama reivindicacionista y estimulante de la violencia”⁹¹, nonché con la teoria fondata nella superiorità etnica⁹². Come in un grande paradosso, il principio che dovrebbe essere di

⁸³ “Al común origen o raza de que preceden. Bien confundiendo los dos epítetos; o con breve variante, llamando a las nacionalidades razas históricas, que mejora un tanto la noción anterior; o conceptuando a la raza como el antecedente imprescindible para el apareamiento de la nacionalidad; bien en función de la unidad biológica necesaria al resultado, o señalando a éste como la consecuencia de la lucha de razas y su mezcla subsiguiente”. In: Modesto Paredes, 1951, p. 9.

⁸⁴ “La outra motivación es la de la igualdad del idioma empleado, como forjador de una mentalidade definida y coincidente. Arrancando del vocablo – síntesis de experiencias – la conquista social de mayor permanencia y mérito creadora de las varias psicologías”. In: Modesto Paredes, 1951, p. 9.

⁸⁵ “O son las prácticas de la misma religión, forjadora de la fe, de las efusiones devotas y del culto, lo que aproxima los hombres y talla su personalidad espiritual, confundiendo efectividades tan distantes como la fe y las realidades culturales”. In: Modesto Paredes, 1951, p. 9.

⁸⁶ “Atribúyese a veces al médio geográfico, que a medida del tempo vacia los moldes de las generaciones sucesivas. Supuestos inconsistentes de la antropogeografía”. In: Idem, p. 9.

⁸⁷ “Y hasta se acude a fórmulas externas y convencionales, como aquella de la disciplina política, en definición de las nacionalidades”. In: Modesto Paredes, 1951, p. 9.

⁸⁸ Modesto Paredes, 1951, p. 10.

⁸⁹ Modesto Paredes, 1951, p. 10.

⁹⁰ Modesto Paredes, 1951, p. 11. Continua l’autore, con enfasi: “A la cultura animada por la inspiración nacional, que confiere su tono y matiz propios, se la llama ‘civilización’”.

⁹¹ Modesto Paredes, 1951, p. 11.

⁹² Modesto Paredes, 1951, p. 11.

liberazione e basato sulla convivenza armonica fra i popoli, avrebbe così finito per corrompersi e convertirsi in uno stimolo all'imperialismo violento capace di abbattere i suoi più nobili scopi⁹³. Dal principio "liberatore" si sarebbe quindi caduti in una deriva politica abbastanza particolare "[...] que corresponde a ese sentimiento de exaltación de las pertinencias y formas nacionales del actual 'nacionalismo'"⁹⁴. Secondo l'autore, l'attuazione del principio avrebbe potuto, in altre parole, provocare una tensione tale da configurare le politiche nazionaliste più esasperate, come il nazismo: questo'ultimo avrebbe avuto alle origini proprio l'idea di nazionalità, i cui antecedenti storici si confonderebbero con il grande movimento che ha condotto all'unità della penisola⁹⁵. E, proprio in considerazione di questo immenso fallimento, le riflessioni pubblicate da Modesto Paredes sono rivolte a definire con maggior precisione il concetto di Stato.

3. *Storicizzando Mancini*

La quarta edizione del manuale di Luis Podestá Costa fornisce un'interpretazione ormai consolidata circa la dottrina del giurista italiano quando tratta del tema "*Formación del Estado*"⁹⁶. Sono riportate citazioni testuali che si allontanano dal rischio di anacronismo ed indicano il principio come qualcosa propria del momento politico in cui è nato: "[...] la lucha por la unidad italiana encontró en la doctrina de Mancini la justificación filosófica de sus anhelos"⁹⁷. In seguito, l'autore cerca di delineare in un modo più preciso quel contesto storico, concludendo che lo scopo finale della teoria era servire a un progetto politico ben determinato nel tempo e nello spazio.

Diventa quindi possibile constatare l'esistenza nella scienza argentina del diritto internazionale di un nuovo approccio: buona parte della tradizione precedente viene abbandonata da Podestá Costa quando costui parte dal presupposto che il principio potrebbe essere capito soltanto tramite un processo di storicizzazione. Perciò viene presentato come vigente in un determinato momento storico, funzionale ad interessi propri di quel contesto⁹⁸. Podestá Costa è categorico quando scrive che la teoria delle nazionalità era il riflesso del suo contesto e del suo tempo: perciò gli elementi proposti da Mancini sarebbero del tutto inattuabili

⁹³ Modesto Paredes, 1951, p. 12.

⁹⁴ Modesto Paredes, 1951, p. 12.

⁹⁵ Modesto Paredes, 1951, p. 12.

⁹⁶ Luís Podestá Costa (1865-1962) è stato diplomatico e professore de Direito Internacional presso l'Universidad de Buenos Aires, nonché ministro degli Affari Esteri. Sulla chiamata di Podestá Costa presso l'Universidad de Buenos Aires, vedi, Godio, 2017, p. 196 ss.

⁹⁷ Podestá Costa, 1960, p. 68.

⁹⁸ Podestá Costa menziona inoltre la polemica sorta dopo la prolusione di Torino del 1851, riguardante la guerra franco-prussiana, per giustificare la conquista dell'Alsazia e della Lorena.

al di fuori dell'Italia del Risorgimento⁹⁹. È stato il primo a farlo nell'ambito della dottrina argentina in un modo chiaro, univoco ed incisivo.

Vengono prese in considerazione questioni che superano i limiti storici, antropologici e sociologici in cui il dibattito si trovava inserito:

Los elementos que las constituyen varían según los lugares y obran con intensidad diversa. Lo cierto es que la unidad de territorio, origen, costumbres y lengua no caracteriza al Estado en la época moderna¹⁰⁰.

In altri termini, per il giurista argentino, lo Stato non sarebbe soltanto il risultato della somma di valori oggettivi¹⁰¹: gli elementi enunciati e considerati dalla scuola italiana potrebbero contribuire alla sua formazione, ma sarebbero inoltre in grado di avere un ruolo importante nel quadro dei bisogni economici e delle esigenze politiche¹⁰², nonché un valore soggettivo “[...] una fuerza subjetiva: el impulso que aproxime y consolide a todos; el anhelo, en el alma de un pueblo, de asociarse de modo constante, la voluntad de seguir una suerte común”¹⁰³.

L'autore aveva la convinzione che la dottrina manciniana, corrispondente a un momento politico specifico della storia dell'umanità – e circoscritto in certi limiti temporali –, rispondeva al desiderio presente in quelle specifiche nazioni di costituirsi in Stato¹⁰⁴. E da questa convinzione deriva il presupposto secondo cui nazione e Stato sarebbero enti non sempre coincidenti nella pratica quotidiana¹⁰⁵. L'attenzione ai rischi rappresentati da un'attuazione anacronistica emerge quando viene sottolineato che la proposta manciniana dev'essere inserita come tipica del secolo XIX, quando spesso i concetti di nazione e Stato non erano considerati equipollenti¹⁰⁶. La differenza fondamentale tra i due enti si troverebbe nel fatto che la prima “[...] puede carecer de territorio propio así como de poder público, y entonces se limita a una aspiración [...]”¹⁰⁷, mentre il secondo sarebbe un ente politico e sempre una realtà concreta, anche se a volte non riunisce in sé gli

⁹⁹ Podestà Costa, 1960, p. 69.

¹⁰⁰ Podestà Costa, 1960, p. 69. Continua l'autore nella stessa pagina, dissertando sugli elementi presupposti da Mancini nella composizione della nazione: “Este elemento espiritual – que Mancini apuntaba como una resultante final de la existencia de los otros y que los escritores alemanes dejaban de lado – es indudablemente el primero de todos, pero no es el único, como querían los franceses. El concepto de nación, como entidad constitutiva del Estado, reposa en la voluntad común de vivir unidos y esta voluntad se asienta en factores objetivos que obran de manera y en grado distintos según las circunstancias”.

¹⁰¹ Podestà Costa, 1960, p. 69.

¹⁰² Podestà Costa, 1960, p. 69.

¹⁰³ Podestà Costa, 1960, p. 69.

¹⁰⁴ Podestà Costa, 1960, p. 69.

¹⁰⁵ Podestà Costa, 1960, p. 69.

¹⁰⁶ Podestà Costa, 1960, p. 69.

¹⁰⁷ Podestà Costa, 1960, p. 70.

elementi oggettivi formalmente dichiarati come integranti di una nazione.

Nel 1963, poco prima di concludere la sua attività come membro della Corte Internazionale di Giustizia¹⁰⁸, Lucio Moreno Quintana pubblica il volume *“Tratado de Derecho Internacional”*, in cui da una parte continua a escludere che le nazioni possano avere la personalità giuridica internazionale, ma, da un'altra, paradossalmente, prende in considerazione elementi che Mancini aveva inserito nel nucleo del concetto:

La nación es aquella comunidad racial y cultural que, aun carente de todo territorio, mantiene una fuerte cohesión social. Como entidad sociológica, la nación no se identifica con el Estado [...]¹⁰⁹.

La nazione potrebbe quindi trasformarsi in Stato o anche in Impero e, pertanto, costituire un ente di natura politica e giuridica¹¹⁰.

La novità proposta da Moreno Quintana risiede nel modo in cui viene rafforzato l'intimo collegamento tra il principio di nazionalità e quello dell'autodeterminazione dei popoli, formulando l'idea in cui il secondo non sarebbe coincidente o soltanto una derivazione diretta del primo, ma anzi una sua transfigurazione:

Base del principio de autodeterminación es la existencia de una nación que pugna por su independencia. De ahí la formulación de una teoría de las nacionalidades en cuya virtud toda nación psicológica debía convertirse en nación política, o sea en un estado¹¹¹.

Le origini della “teoría de las nacionalidades” vengono nuovamente individuate – seguendo le tracce di Bidau, Zeballos, Antokoletz e Ruiz Moreno –, nell'opera di Madame de Stäel¹¹². A Mancini sarebbe spettato soltanto il merito di aver definito la nazione come società costituita da individui che abitano lo stesso territorio, parlano la stessa lingua e possiedono le stesse aspirazioni¹¹³. Non tutti i presupposti però giungevano a Mancini tramite i suoi predecessori: anzi, pare che i concetti forniti dai due autori vengano inseriti su un stesso livello come novità nel mondo giuridico. Molto probabilmente si tratta di un tentativo di far discendere da tali teorie le analisi basate in differenti fenomeni nazionalisti dell'Europa del secolo XIX.

¹⁰⁸ Lucio Manuel Baltasar Hilarión Moreno Quintana (1898-1979) è stato professore di Diritto Internazionale presso l'Universidad de Buenos Aires, nonché magistrato. Tra il 1955 e il 1964 ha ricoperto la carica di membro della Corte Internazionale di Giustizia. Sulla chiamata di Moreno Quintana come cattedratico all'Universidad de Buenos Aires, cfr. Godio, 2017, p. 194 ss.

¹⁰⁹ Moreno Quintana, 1963, p. 141.

¹¹⁰ Moreno Quintana, 1963, p. 141.

¹¹¹ Moreno Quintana, 1963, p. 142.

¹¹² “[...] conocida escritora francesa – prohijó la unión política de los países germánicos en base a su común origen racial”. In: Moreno Quintana, 1963, p. 142.

¹¹³ Moreno Quintana, 1963, p. 142.

Anche la linea di confine fra i due principii non era del tutto chiara. Le varie ricostruzioni storiche che ne sono date diventano vie tortuose che confondono più che chiarire i possibili ed eventuali rapporti tra entrambi. La confusione incomincia quando Lucio Moreno Quintana contempla l'attuazione del principio dell'autodeterminazione nei processi di indipendenza latinoamericani, come quelli dell'Argentina e del Perù, ossia

muchas aplicaciones tuvo el principio de autodeterminación a través de la historia internacional. Una de ellas en virtud de la ley argentina de 9/5/1825, que dio libertad a las cuatro provincias del Alto Perú para disponer de su suerte¹¹⁴,

passando in seguito a quelli italiano, tedesco e dei Balcani

[...] procesos de la unidad italiana (1859-70), de la fundación del imperio alemán (1866-71) y de la emancipación de los principados cristianos de los Balcanes (1856-78)¹¹⁵.

È evidente la confusione tra i due principii quando quello dell'autodeterminazione dei popoli viene fatto incidere su praticamente 120 anni di storia del diritto internazionale, ossia in momenti in cui quest'ultimo concetto non era neanche stato formulato.

L'analisi è innovativa, invece, nel sottolineare elementi fino allora ignorati dalla dottrina argentina. Ciò avviene quando l'autore prende in considerazione l'elenco degli organismi internazionali che contribuirono a individuare rapporti tra il principio di nazionalità e quello di autodeterminazione, che, a questo punto dell'opera, appaiono ormai in piena e effervescente fusione fra loro. Viene chiamata in causa per prima il parere espresso dalla Corte Permanente di Giustizia Internazionale il 31 luglio 1930, sul tema delle comunità greco-bulgare¹¹⁶. A quest'ultima segue una menzione al contributo della VII Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in sessione del 17 dicembre 1952, che "[...] consagró el principio de autodeterminación a favor de los pueblos que habitan territorios bajo tutela"¹¹⁷.

Il processo di storicizzazione consolidato da Podestá Costa viene accentuato nel 1966 con il volume pubblicato da Cesar Diaz Cisneros. Il riferimento alla teoria di

¹¹⁴ Moreno Quintana, 1963, p. 143.

¹¹⁵ Moreno Quintana, 1963, p. 143.

¹¹⁶ Nel parere la Corte affermava che "[...] the 'community' is a group of persons living in a given country or locality, having a race, religion, language and traditions of their own and united by this identity of race, religion, language and traditions in a sentiment of solidarity, with a view to preserving their traditions, maintaining their form of worship, ensuring the instruction and upbringing of their children in accordance with the spirit and traditions of their race and rendering mutual assistance to each other". In: PCIJ. Collection of Advisory Opinions. The Greco-Bulgarian 'Communities'. series B, n. 17, p. 21.

¹¹⁷ Moreno Quintana, 1963, p. 143.

Mancini è enfatico, diretto e categorico, ossia, sarebbe “[...] de interés histórico y no aplicable en la actualidad”¹¹⁸. La pronuncia – che suona come una sentenza di morte tanto dura quanto obiettiva –, è inserita nell’esame della classificazione degli Stati secondo la loro struttura, contesto in cui emerge il suo concetto di nazione¹¹⁹. Se, da una parte, Diaz Cisneros delegittima il principio con il solenne rifiuto alla sua validità oltre il suo contesto storico originario, dall’altra, passa subito dopo ad analizzarlo utilizzando presupposti simili, ma non identici a quelli manciniani. Ciò avviene quando scrive che “también se denomina nación, aunque excepcionalmente, a colectividades de un mismo origen, a pueblos dispersos en los territorios de diversos Estados”¹²⁰, o quando esamina le minoranze nazionali, come nel caso dell’Austria ed Ungheria, considerate due nazioni in un unico Stato¹²¹. In modo paradossale l’incursione tramite i postulati del giurista italiano fa capire un processo in cui è riscontrabile una flagrante contraddizione: in un primo momento ne sottolinea la storicizzazione e, subito dopo, ne riprende la riabilitazione tramite esempi che portano nel loro nucleo la tipica impronta manciniana. Ancora più significativo, nei paragrafi successivi torna a relegare il principio agli annali della storia dichiarando la non applicabilità alle nazioni e agli Stati del secolo XX¹²². Le motivazioni vengono presentate quando afferma che in quasi tutti gli Stati non è più possibile osservare l’unità di territorio, di lingua e di religione, nonché degli altri elementi segnalati da Mancini¹²³. Delegittimata l’idea della nazione come soggetto di diritto internazionale, lo Stato sarebbe quindi l’unico ente dotato di personalità giuridica internazionale, avendo per compito quello di rappresentare “[...] la nación organizada jurídicamente, formando un cuerpo político, un gobierno, una autoridad con imperio y jurisdicción suficientes para mantener la unión y el orden de una colectividad en un territorio”¹²⁴. Si è così consumato il processo di esclusione della nazione della soggettività internazionale, nonché la condanna del principio, come inapplicabile nel diritto internazionale oltre il suo contesto storico di origine.

Senza una grande diffusione in Argentina, il volume pubblicato da Julian Herrero¹²⁵ esamina in modo abbastanza superficiale il contributo di Mancini, cui la teoria sarebbe rivolta a sostenere che “[...] todo Estado tiene que ser una sola nacionalidad”¹²⁶. Seguendo gli autori precedenti ribadisce il collegamento

¹¹⁸ Diaz Cisneros, 1966. Cfr. altresì, Diaz Cisneros, 1926, p. 442.

¹¹⁹ Cfr. altresì Diaz Cisneros, 1926.

¹²⁰ Diaz Cisneros, 1966, p. 443.

¹²¹ Diaz Cisneros, 1966, p. 443.

¹²² Diaz Cisneros, 1966, p. 443.

¹²³ Diaz Cisneros, 1966, p. 443.

¹²⁴ Sarebbe quindi l’unico ente a “[...] gozar de cierto grado de independencia o soberanía exterior, por lo menos, y ser capaz de contraer vínculos jurídicos internacionales”. In: Idem, p. 444.

¹²⁵ Herrero, 1968.

¹²⁶ Herrero, 1968, p. 106.

fra teoria manciniana e principio di autoderminazione, diluendo la prima nel secondo¹²⁷. Oltre l'analisi della prolusione del 1851 viene indicato nel testo senza che ci siano menzioni esplicite a nomi, l'esistenza di altri giuristi che avrebbero sostenuto la stessa idea. Secondo questi ultimi ci sarebbe “[...] la ventaja de hacer surgir como Estados a pueblos que estaban oprimidos o dispersos; que la nación es un concepto natural y no artificial como el Estado”¹²⁸, nonché la convinzione che gli Stati fondati sulle nazionalità sarebbero più omogenei. Quelli che si erano dichiarati contrari alla proposta l'avrebbero, secondo il giurista argentino, rifiutata dichiarando che si trattava soltanto di una nozione imprecisa¹²⁹. Questi oppositori avrebbero inoltre come argomento contrario al principio quello che

[...] no siempre lo homogéneo es lo mejor, pues los países de inmigración con la confluencia de varios pueblos y razas, evidencian un gran espíritu de empresa y una mayor vitalidad¹³⁰.

Ed inoltre: nessuno Stato permetterebbe il proprio smembramento in nome del principio manciniano¹³¹.

I manuali pubblicati in Argentina tra il 1968 e il 1975 raramente fanno riferimento a Mancini o al principio di nazionalità. Quel poco che si verifica non è altro che la riproduzione quasi letterale dei passi presenti nei volumi di Antokoletz o di Ruiz Moreno. Sono perciò poco rilevanti nell'ambito di questa ricerca. A comprovare tale fenomeno si trova il volume di Eduardo Augusto Garzia, che dedica un capitolo al tema “*Nacionalidades*” in cui riporta elementi molti vicini a quelli presenti nell'opera di Ruiz Moreno¹³². L'unico contributo fornito da Augusto Garzia si trova in un breve commento in cui cerca di dimostrare le difficoltà per giustificare l'elemento etnico nella realtà argentina di allora:

Nosotros tenemos ese problema permanente, por la afluencia o penetración de bolivianos (de raza quichua), paraguayos (de raza guaraní) y de chilenos (muchos

¹²⁷ Herrero, 1968, p. 106-107.

¹²⁸ Herrero, 1968, p. 107.

¹²⁹ Herrero, 1968 p. 107. Eduardo Bidau e Isidoro Ruiz Moreno riportano letteralmente il testo: però lo fanno citandolo dal saggio pubblicato da Guido Padeletti nel 1871.

¹³⁰ Herrero, 1968, p. 107.

¹³¹ Herrero, 1968, p. 107.

¹³² Augusto Garzia apre l'analisi rinviando direttamente al manuale di Ruiz Moreno: “Según Mancini – citado por Ruiz Moreno –, la nacionalidad es una asociación natural de pessoas com unidade de territorio, origen, costumbres y ajustada a la comunidad de vida y de conciencia social. Es, en certa manera, el principio de la autodeterminación, aplicada a la nación, que había sentado el Tratado de Westfalia en 1648, y la extensión a la vida internacional del Acta de la Independencia de los Estados Unidos de América de 1776”. In: Augusto García, 1975, p. 132. Senz'altro l'approssimazione è eccessiva, con riferimenti diretti all'ultimo autore e con similitudini poco spiegabili. È un fenomeno che diventa chiaro quando vengono esaminato i vantaggi e gli inconvenienti del principio, dalla pagina 132 in poi.

de pura sangre araucana), que llegan a nuestro país en busca de trabajo, de libertad o de bienestar¹³³.

Bohdan Halajczuk¹³⁴ e Maria Teresa Moya Dominguez¹³⁵ riportano nel 1976 un'analisi molto diversa dalle altre tanto da proporre un nuovo inquadramento del concetto di nazione. Se prima la dottrina argentina lo contemplava come icona di una proposta meritevole di essere presa in esame dalla dottrina internazionalistica nella sua integralità, tramite Halajczuk e Moya Dominguez il concetto finisce per essere inserito in una categoria che ne mette in discussione la stessa validità o idoneità scientifico-giuridica ossia, in quella di "Sujetos contravertidos". Creativa ed originale, tale analisi introduce nuovi elementi rispetto ai manuali precedenti. Per primo, il concetto manciniano è chiamato in causa solo indirettamente quando si afferma che a "la escuela italiana de d. i. negaba la personalidad internacional a los estados y la reclamaba para las naciones"¹³⁶. Seguendo la tendenza consolidata da Podestá Costa – che cercava a tutti i costi di evitare anacronismi –, si parte dall'inquadramento storico del principio come strumento elaborato come fondamento giuridico per l'unità d'Italia¹³⁷. L'esame dei postulati della "escuela italiana" tramite lenti storicizzanti continuava su basi assiologiche, ossia "[...] efectivamente, la nación es un valor, que merece ser titular de una serie de derechos, sobre todo a la independencia y la unificación"¹³⁸, facendolo coincidere con il Principio della sovranità popolare utilizzato nelle rivoluzioni nordamericana e francese¹³⁹.

La novità di Mancini non solo è riconosciuta, ma anche lodata dagli autori: "Desde la perspectiva de aquel entonces, la posición de aquella escuela parecía mucho más revolucionaria y hasta extravagante que desde la de hoy"¹⁴⁰. Questo aspetto "rivoluzionario" e "stravagante" si troverebbe soprattutto nel fatto che

¹³³ Augusto García, 1975, p. 134. E anche in questo caso la critica è riscontrabile nell'opera, precedentemente esaminata, di Julian Herrero.

¹³⁴ Bohdan Halajczuk (1911-1974) è stato professore di Diritto Internazionale presso la Pontificia Universidad Católica Argentina.

¹³⁵ Maria Teresa del Rosario Moya Dominguez è stata professore di Relazioni Internazionali presso l'Universidade Nacional de La Plata.

¹³⁶ Halajczuk, Moya Dominguez, 1976, p. 126.

¹³⁷ Halajczuk, Moya Dominguez, 1976, p. 126.

¹³⁸ Halajczuk, Moya Dominguez, 1976, p. 126.

¹³⁹ L'emergere nella scienza del diritto internazionale di questo approccio avrebbe però contrastato con "[...] un valor que pretendia fundarse en el derecho natural (de tendencia conservadora) y hasta en el divino: la dinastía". In: *dem*, p. 126. Per l'autore, che continua il suo commentario nella stessa pagina, il contesto in cui è successo la collisione di tali presupposti sarebbe venuto a gala durante la "primavera dos povos", in cui "[...] se realizó un enfrentamiento frontal entre el tradicional estado dinástico patrimonial y las reclamaciones de las naciones (además de la italiana, también la alemana, la húngara, la polaca), a las cuales la escuela italiana proporcionaba una fundamentación jurídica".

¹⁴⁰ Halajczuk, Moya Dominguez, 1976, p. 126.

la teoria indica il popolo come titolare della sovranità, e non più il monarca¹⁴¹.

La critica conclusiva corrisponde almeno in parte agli argomenti sollevati precedentemente da Bidau, Ruiz Moreno e Freyre, passando per il confronto con il processo di formazione degli Stati sudamericani, in cui sarebbe impossibile identificare lo Stato con una nazione omogenea dal punto di vista etnico¹⁴². Le critiche all'uso del concetto di nazione in una prospettiva eminentemente giuridica e non solo sociologica superano il principio della "escuela italiana", giungendo anche a quello di autodeterminazione, sia nella versione offerta da Wilson, sia in quella elaborata da Lenin. In altri termini, anche se viene identificata la derivazione di un principio dall'altro, entrambi vengono rifiutati¹⁴³.

La categoria "sujetos contravertidos" appare anche come uno dei sottotitoli. È a questo punto che la lettura ci fa capire trattarsi di un fenomeno funzionale ad un determinato momento storico e che nel periodo in cui viene scritto il volume "el reconocimiento como nación' era una institución bastante controvertida"¹⁴⁴. Ciò sarebbe avvenuto secondo l'autore perché gran parte degli internazionalisti utilizzava il concetto di nazione più che altro come un modo di manifestare le loro simpatie politiche e solidarietà a favore dei popoli polacco, ceco, slovacco e jugoslavo¹⁴⁵. Sarebbe stata questa la principale motivazione per indicare il principio come un fenomeno di politica internazionale ben delimitato storicamente, e non come un fenomeno giuridico attuale.

4. Conclusioni

La scienza argentina del diritto internazionale ha concesso al Principio di nazionalità elaborato da Mancini un ampio spazio nelle pagine dei suoi manuali e trattati. Con un approccio molto più generoso di quei che hanno segnato le dottrine brasiliana ed uruguaiana, anche gli autori argentini più critici – che in qualche modo hanno limitato la vigenza del principio soltanto al secolo XIX – dedicarono delle righe significative al suo esame, esplorando elementi e sottolineando contraddizioni.

¹⁴¹ Halajczuk, Moya Dominguez, 1976, p. 126. La proposta del giurista italiano avrebbe perciò anticipato di un secolo un aspetto della vita internazionale esaminato soltanto molto più tardi da "[...] internacionalistas, como Strissower y Verdross, que el fundamental elemento del estado no es el gobierno sino el pueblo" e che per tale motivo lo Stato "[...] no es otra cosa que la forma de organización de una nación, el gobierno no es más que su órgano".

¹⁴² Halajczuk, Moya Dominguez, 1976, p. 126.

¹⁴³ Le motivazioni verrebbero dalla difficoltà di accettare che l'idea di nazione fosse estesa "[...] a la subjetividad internacional, gracias al derecho de autodeterminación, proclamado por el gobierno soviético de Rusia inmediatamente después de su llegada al poder, y por Woodrow Wilson, presidente de EE. UU". In: Halajczuk, Moya Dominguez, 1976, p. 127.

¹⁴⁴ Halajczuk, Moya Dominguez, 1976, p. 127.

¹⁴⁵ Halajczuk, Moya Dominguez, 1976, p. 127.

I tentativi di delegittimazione dottrinale del principio oscillarono nel secolo XIX e nella prima metà del secolo XX. In questo periodo spesso sono sorte iniziative da parte di autori che lo ammettevano come attuabile nella pratica a loro contemporanea, cercando di svolgere un'operazione di trapianto nella scienza giuridica argentina. Altri invece, in una tendenza ascendente nel corso degli anni, si dimostrarono scettici a qualsiasi possibilità di attuazione della teoria manciniana nel nuovo continente. L'itinerario percorso nei manuali e trattati nella seconda metà secolo XX è stato segnato da un altro fenomeno, molto più tortuoso e difficile: quanto più avanzavano gli anni, più chiaro e frequente diventava l'abbandono della proposta del giurista italiano. Questo declino avviene in modo quasi univoco per tre ordini di motivi diversi.

Il primo motivo si delinea nelle pagine di alcuni autori già nel corso del secolo XIX e si consolida durante il secolo XX. Più che altro, era un avvertimento riguardo ai rischi dell'attuazione lineare del principio senza tener conto delle peculiarità proprie dei processi di formazione degli Stati latinoamericani. Si trattava di specificità significative dal punto di vista etnico e culturale, che costituivano un ostacolo insuperabile alla sua attuazione nella comunità internazionale composta dai paesi del nuovo continente: anche se dal punto di vista linguistico e religioso si sarebbe potuto trovare un certo grado di omogeneità, l'assenza di etnie, tradizioni e culture comuni all'interno dei paesi latinoamericani avrebbe diluito l'essenza della dottrina presentata nella prolusione del 1851.

Il secondo motivo di abbandono e delegittimazione del principio emerge nei primi decenni della seconda metà del secolo XX come denuncia del potenziale anacronismo nell'attuazione della dottrina manciniana, considerata prodotto di un momento molto circoscritto della storia della scienza del diritto internazionale, quello del Risorgimento, in cui l'Italia e la Germania, ma anche il Belgio, riescono a portare a buon fine la loro unità politica. Diversamente della dottrina argentina, quella brasiliana è arrivata a questa convinzione molto prima, nei momenti che precedono la prima guerra mondiale.

Ad accentuare le perplessità espresse nei motivi precedentemente presentati ne sussiste un terzo quasi impercettibile lungo le pagine della scienza argentina del diritto internazionale, ma non meno importante: la preoccupazione per i riflessi politici che avrebbero potuto essere generati da un'attuazione del principio da parte degli Stati europei sulla popolazione emigrata in un paese come l'Argentina, destinazione e punto di arrivo di forti flussi emigratori provenienti non solo dall'Italia, ma anche dalla Spagna e dalla Germania. Leggittimare l'attuazione della dottrina manciniana nel diritto internazionale pubblico avrebbe potuto avere un'incidenza diretta nel campo del diritto internazionale privato latino-americano a causa del criterio *iure sanguinis* utilizzato da questi tre Stati in modo principale per la trasmissione della nazionalità. Il riconoscimento della validità del principio avrebbe potuto creare un rischioso spazio di manovra per l'esclusione dell'applicazione delle norme giuridiche dell'ordinamento interno argentino su

grande parte dei suoi abitanti, perpetuando un diritto quasi esclusivo degli Stati di origine degli emigrati su più di due terzi della popolazione locale, con importanti sviluppi anche sulle successive generazioni beneficate dalla trasmissione della nazionalità.

La scienza argentina del diritto internazionale ha offerto un ultimo contributo significativo riguardo al principio di nazionalità elaborato da Pasquale Stanislao Mancini nella prolusione torinese del 1851. Senz'altro sono stati i manuali e trattati pubblicati sulle rive del Mar del Plata per primi – in un modo più profondo e raffinato – ad annunciare il processo che fra le due guerre mondiali è culminato nella sua completa diluizione nel principio di autodeterminazione dei popoli proclamato da Wilson e da Lenin.

Bibliografia

- Abdy, J. T. (ed.), 1866: *Kent's Commentary on International Law*, Revised with Notes and Cases Brought Down to the Present Time, Cambridge, Deighton, Bell and Co.
- Alcorta, A., 1886: *Curso de Derecho Internacional Publico*, T. I, Buenos Aires, Felix Lajouane.
- Antokoletz, D., 1938: *Tratado de Derecho Internacional Publico en tempo de paz y en tempo de guerra*, Tomo I, Buenos Aires, Facultad.
- Augusto García, E., 1975: *Manual de Derecho Internacional Público*, Buenos Aires, Ediciones Depalma.
- Bello, A., 1844: *Principios de Derecho Internacional*, Lima, Morno e cia.
- Bidau, E., 1912: *Apuntes de Derecho Internacional Público*, Tomo I, 2.a ed, Buenos Aires: Abeledo.
- Bluntschli, J. C., 1868: *Allgemeines staatsrecht*, Vol. I, München, Literarisch-Artistische Ansalt, 1868.
- Campisteguy, J., 1887: *Breves consideraciones sobre Nacionalidad y Ciudadania*, Montevideo, Gadel.
- Catellani, E., 1935: *La dottrina italiana nel diritto internazionale nel secolo XIX*, Roma, Romana Editoriale.
- Colao, F., 2001: *L'“idea di nazione” nei giuristi italiani tra ottocento e novecento*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico”, XXX.
- Dal Ri Jr., A. 2021: *Pasquale Stanislao Mancini e la scienza del Diritto Internazionale in Brasile*, in “La Comunità Internazionale”, LXXVI.
- Dal Ri Jr., A., 2013: *Polêmicas doutrinárias entre Itália e França sobre o princípio das nacionalidades no Direito Internacional do século XIX*, in *As Formas do Direito, Ordem, Razão e Decisão. Experiências jurídicas antes e depois da*

- Modernidade*, Curitiba, Juruá.
- Diaz Cisneros, C., 1926: *Crítica de la teoría de las personas en el Derecho Internacional Público*, in "Estudios de Derecho Internacional Público", 1.
- Diaz Cisneros, C., 1966: *Derecho Internacional Público*, 2. ed. atual, Buenos Aires, Tipografica Editora Argentina.
- Droetto, A. 1954: *Pasquale Stanislao Mancini e la Scuola Italiana di Diritto Internazionale del secolo XIX*, Milano, Giuffrè.
- Fauchille, P. 1922: *Traité de droit international public*, Paris, Rousseau.
- Fenwick, C. G., 1963: *Derecho Internacional*, Buenos Aires, Omeba.
- Freyre, L. 1940: *Derecho Internacional Publico*, Buenos Aires, Cita Estudiantil.
- Furriol, A., 1896: *Ensayo sociológico. Nuestra Nacionalidad*, Montevideo, El Siglo Ilustrado.
- García Belsunce, H. A., 2005: *Homenaje a Isidoro Ruiz Moreno en el centenario de su nacimiento*, Buenos Aires, Academias Nacionales de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, de Ciencias de Buenos Aires y de Ciencias Morales y Políticas.
- Godio, L., 2017: *La enseñanza en la Universidad de Buenos Aires: del 'Derecho Natural y de Gentes' de Sáenz en el Departamento de Jurisprudencia, al 'Derecho Internacional Público' de Podestá Costa en la Facultad de Derecho y su legado*, in Ortiz, T. (Coord.), *Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, protagonista de la historia argentina*, Buenos Aires, Departamento de Publicaciones UBA, Facultad de Derecho.
- Halajczuk B. T., Moya Dominguez M. T. del R., 1976: *Derecho Internacional Publico*, Buenos Aires, Sociedad Anónima Editora.
- Herrero, J. A., 1968: *Derecho Internacional Publico*, Buenos Aires: s/e.
- Jimenez de Arechaga, E., 1961: *Curso de Derecho Internacional Público*. Tomo II, Los Estados y su Dominio, Montevideo, Centro Estudiantes de Derecho.
- Kelsen, H., 1965: *Principios de derecho internacional publico*, Buenos Aires, El Ateneo.
- Klüber, J. L., 1819: *Droit des Gens Moderne de l'Europe*, Stuttgart, J. G. Cotta.
- Mamiani Della Rovere, T., 1859: *Di un nuovo diritto pubblico europeo*. Torino: Marzorati.
- Mancini, P. S. 1985:, *Sobre la Nacionalidad*, Madrid, Tecnos.
- Martens, G. F. von, 1789: *Precis du droit des gens modernes de l'Europe fondé sur les traités et l'usage*, Gottingen, Dieterich.
- Modesto Paredes, Á., 1951: *Manual de Derecho Internacional Público, Sus principios fundamentales en tiempo de paz*, Buenos Aires, Depalma.
- Moreno Quintana, L., 1963: *Tratado de Derecho Internacional*, Buenos Aires,

Sudamericana.

Niemeyer, T., 1925: *Derecho internacional publico*, Buenos Aires, Labor.

Padelletti, G., 1871: *L'Alsace et la Lorraine, et le droit des gens*, in "Revue de droit international et de législation comparée", III.

PCIJ. *Collection of Advisory Opinions. The Greco-Bulgarian 'Communities'*, series B, n. 17.

Pene Vidari, Gian S., 2013: *La prolusione di Pasquale Stanislao Mancini sul principio di nazionalità (1851)*, in Cazzetta, G. (a cura di), *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, Bologna, Il Mulino.

Perez de Gomar, G., 1864: *Curso Elemental de Derecho de Gentes*, Tomo I, Montevideo, Imprenta Tipografica.

Piédelièvre, R. 1894: *Précis de droit international public*. Paris, Pichon.

Podestà Costa, L. A. *Derecho Internacional Público*, 4 ed, Buenos Aires, Tipografica Editora Argentina, 1960.

Rivier, A. 1896: *Principes du droit des gens*, Vol. I, Paris, Rousseau.

Rousseau, C. 1966: *Derecho internacional publico profundizado*, Buenos Aires, Ley.

Ruiz Moreno, I., 1943: *Manual de Derecho Internacional Público*, Buenos Aires, J. Castagnola.

Scotti, L., 2017: *Amancio M. Alcorta: el primer catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Buenos Aires*, in Ortiz, T. (Coord.). *Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, protagonista de la historia argentina*, Buenos Aires, Departamento de Publicaciones UBA, Facultad de Derecho.

Sereni, A., 1943: *The italian Conception of International Law*, New York, Columbia.

Staël-Holstein, A.-L. G. de, 1810: *De l'Allemagne*, Paris, Nicolle.

Storti, C., 2012: *Empirismo e scienza: Il crocevia del diritto internazionale nella prima metà dell'Ottocento*, in Nuzzo, L. et Vec, M. (eds), *Constructing International Law, The Birth of a Discipline*, Frankfurt-am-Main, Klostermann.

Storti, C., 2013a: *L'indipendenza dell'Italia nel diritto internazionale della prima metà dell'Ottocento* in *Problemi giuridici dell'Unità italiana*, Milano, Giuffrè.

Storti, C., 2013b: *Pasquale Stanislao Mancini*, in Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletti M.N. (eds.), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII - XX secolo)*, Vol. II, Bologna, Il Mulino.

Vattel, E. de. 1758: *Le droit des gens, ou Principes de la loi naturelle*, Neuchâtel.

Wheaton, H., 1836: *Elements of International Law*, Boston, Little Brown.

Zeballos, E., 1911: *Concepto científico de la Revolucion italiana*, in "Revista de Derecho, Historia y Letras", 39.

Zeballos, E., 1914: *La Nationalité au point de vue de la législation comparée et du Droit Privé humain*, Tome I, Paris, Sirey.